



Decreto Dirigenziale n. 29 del 23/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE N.183 DEL 15.12.2017 AVENTE AD
OGGETTO "PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO
AL PROGETTO "IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN AREA PIP - COMUNE DI AILANO
(CE)" - CUP 8022 - PROPONENTE: SOC. DEMETRA DI VACCARO MATILDE"

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e. 1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e. 2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;
- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *"nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse"*;

PREMESSO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 126383 del 22/02/2017 contrassegnata con CUP 8022, la Soc. Demetra di Vaccaro Matilde, con sede in area PIP - Comune di Ailano (CE)", ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *"Impianto di compostaggio"*;
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Attianese – Galiano – Ruocco - Ferraiolo;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 14/11/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *"La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore, ivi compreso la conformità con la L.R. n. 14/2016 art. 12 comma 4 e come modificato dalla L. R. n. 38/2016, e decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ..."*;
- d. che l'esito della Commissione del 14/11/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Demetra di Vaccaro Matilde con nota prot. reg. n. 774034 del 23/11/2017;
- e. che con Decreto dirigenziale n. 183 del 15.12.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 93 in data 27.12.2017, il progetto è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 14.11.2017;

CONSIDERATO

- a. che con nota prot. n. 2018.0061533 del 29.01.2018 il Presidente della VII Commissione consiliare regionale, rilevando che l'impianto da realizzare *"non appare essere un impianto di comunità, a servizio dei Comuni, considerato che le potenzialità dello stesso vanno ben oltre il fabbisogno dei Territori circostanti"* ha chiesto di *"porre in essere tutti gli atti consequenziali e necessarie verifiche del caso"*;
- b. che con nota prot. n. 2018.0064598 del 30.01.2018 il Comitato NO Impianto di Compostaggio, costituito in data 17.01.2018, ha chiesto approfondimenti in merito al procedimento, ritenendo che l'istruttoria posta a base del decreto fosse stata inficiata da informazioni rese in maniera imprecisa e

fuorviante nonché dall'erronea applicazione dell'art. 12 comma 4 della L.R. 14/2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", ricadendo il territorio comunale di Ailano (CE) nel Sistema Territoriale di Sviluppo a dominante naturalistica A10: Matese;

- c. che con nota prot. n. 2018.0074213 dell'01.02.2018 il Sindaco di Ailano, sentito l'Ufficio tecnico comunale, sulla base di puntuali osservazioni di natura tecnica e amministrativa, ha invitato questo Ufficio a *"riesaminare l'intera pratica in oggetto, tenendo conto delle osservazioni sopra riportate, ed a procedere in autotutela all'adozione degli opportuni provvedimenti sino all'eventuale atto di revoca"* del decreto di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. In particolare segnalava che *"il presunto atto di assenso portato a motivo di ammissibilità della richiesta non è altro che una mera disponibilità futura a smaltire i rifiuti umidi comunali allorché si realizzasse un impianto di compostaggio di qualità, che maldestramente è stato fatto passare come atto di assenso circostanza impossibile se si ritiene che per detta tipologia di atti non è sufficiente una nota ma è fondamentale un apposito atto deliberativo, quindi tale progetto pertanto è in contrasto con quanto disposto dall'art. 12, comma 4 della L.R. n. 14/2016"*;
- d. che pertanto il Dirigente ha l'incaricato il funzionario della U.O.D. "Valutazioni Ambientali" ing. Salzano di provvedere agli approfondimenti in ordine alla pratica in questione ed evidenziare eventuali criticità;
- e. che il predetto funzionario ha rilevato una serie di criticità nell'ambito dei documenti, rappresentando quanto segue:
- in sede di integrazioni allo studio preliminare fornite con nota prot. 2017.0496589 del 19.07.2017 il proponente ha dichiarato che il sito dell'impianto è posto a oltre 2 km di distanza dal più vicino fondo agricolo: detta asserzione, smentita dall'amministrazione comunale di Ailano con nota prot. 2018.0074213 dell'01.02.2018, è palesemente inesatta; questo comporta l'inadeguatezza dello studio preliminare ambientale, che non tiene conto, nella valutazione delle emissioni, dei ricettori sensibili potenziali ed effettivi posti nell'area circostante l'impianto di progetto;
 - lo studio preliminare ambientale non riporta in nessun elaborato la corografia della zona oggetto di intervento né la precisa localizzazione di dettaglio del sito, limitandosi ad indicarne i dati catastali; inoltre in sede di integrazioni fornite con nota prot. 2017.0496589 del 19.07.2017, il proponente ha sì riportato le coordinate geografiche del sito ma non ne ha indicato graficamente la localizzazione, limitandosi ad indicare il centro di Ailano; detta circostanza ha pregiudicato la partecipazione del pubblico e dei soggetti interessati in termini di produzione di osservazioni e fuorviato in senso più generale la valutazione del progetto;
 - l'inquadramento programmatico dello studio preliminare ambientale è parziale ed impreciso: non viene trattata la coerenza con il vigente Piano regionale dei rifiuti urbani né tanto meno viene indagata la particolare ubicazione del sito di installazione, posto a distanza inferiore a 500 m dal SIC IT8010027 "Fiumi Volturno e Calore Beneventano";
 - le osservazioni trasmesse dal Sindaco di Ailano con nota prot. n. 2018.0074213 dell'01.02.2018 evidenziano una rilevante discrasia relativa alla profondità della falda nel sito di installazione dell'impianto: a fronte delle assunzioni di progetto di falda a 50 m di profondità, la reale quota oscillerebbe tra i 9 e i 18 m dal piano campagna secondo il dato fornito dal Sindaco (sentito l'UTC), basato su sondaggi eseguiti per lavori pubblici e privati e dall'osservazione di pozzi a scopo irriguo; detta circostanza, ove confermata nei fatti, rappresenterebbe un *vulnus* dell'intero studio preliminare ambientale nella valutazione dell'interazione delle opere di progetto con le acque sotterranee;
 - non è presente in progetto l'analisi previsionale dei flussi di rifiuti organici che saranno trattati dall'impianto e che il proponente fornisce dati contrastanti circa la natura stessa dell'impianto, infatti secondo lo studio preliminare ambientale *"L'impianto in oggetto dovrà trattare la produzione di FORSU da parte dei Comuni e rifiuti compostabili industriali da settore agroalimentare ed avrà una capacità stimabile in circa 55 t/giorno. Il ricevimento/trattamento di rifiuti compostabili di natura industriale si rende necessario in quanto solo con la FORSU*

prodotta dai comuni NON si potrebbe procedere alla produzione di un compost di qualità”, mentre in sede di integrazioni fornite con nota prot. 2017.0496589 del 19.07.2017, il proponente sostiene che l'impianto “sarà al servizio solo di Comuni. Al riguardo alla presente si allegano atti di assenso preliminare rilasciati dal Comune di Ailano e dal Comune di Raviscanina”.

- deve inoltre escludersi, sulla base della documentazione prodotta dal proponente e delle osservazioni prodotte dall'amministrazione comunale di Ailano, la sussistenza di un accordo preventivo, sancito nelle forme adeguate né contenuto in idoneo provvedimento amministrativo, con le amministrazioni locali finalizzato al conferimento della frazione organica presso l'impianto. In merito corre l'obbligo di rappresentare che la potenzialità dell'impianto (20.000 t/anno) appare largamente sovrabbondante rispetto alle necessità dei comuni dell'ambito territoriale di riferimento; si consideri che nell'anno 2016, secondo i dati dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, i due comuni citati dal Proponente, Ailano e Raviscanina, hanno prodotto circa 125 t di rifiuti codice CER 200108 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- f. che la Commissione V.I.A. nella seduta del 20.02.2018 ha riesaminato il progetto di cui trattasi e ha ritenuto lo studio preliminare ambientale (e sue integrazioni) sviluppato dal proponente Demetra di Vaccaro Matilde affetto da determinanti imprecisioni e mancanze e che tutti gli elementi fuorvianti ivi forniti abbiano condizionato, determinandone l'esito, le valutazioni istruttorie poste a base della decisione di esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale adottata dalla Commissione Via, disponendo contestualmente di avviare il procedimento finalizzato all'annullamento in sede di autotutela del Decreto Dirigenziale n. 183 del 15.12.2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 nonché degli artt. 21 octies e 21 novies della L. 241/90;
- g. che con nota prot. 126945 del 23.02.2018 sono state comunicate al Proponente le risultanze della Commissione nella seduta del 20.02.2018 ed è stato altresì comunicato l'avvio del procedimento di annullamento del decreto dirigenziale n. 183 del 15.12.2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- h. che è decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990 e non sono pervenute osservazioni da parte del Proponente;
- i. che con nota prot. n. 126997 del 23.02.2018 è stato comunicato al Comitato cittadino NO Impianto Compostaggio l'avvio del procedimento di annullamento del decreto dirigenziale n. 183 del 15.12.2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- j. che con nota prot. n. 127005 del 23.02.2018 è stato comunicato al Presidente della VII Commissione consiliare della Regione Campania l'avvio del procedimento di annullamento del decreto dirigenziale n. 183 del 15.12.2017 ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

RILEVATO

- a. che il procedimento autorizzatorio dell'impianto in questione non risulta completato in quanto ad oggi non è stata rilasciata l'autorizzazione finale ed il richiedente quindi, allo stato, non ha ancora acquisito il diritto di iniziare le opere e di realizzarle;
- b. che, attesa la natura endoprocedimentale dei pareri ambientali nell'ambito del procedimento che conduce al rilascio dell'autorizzazione finale, lo stesso parere costituisce solo una condizione di legittimità dell'autorizzazione ed in quanto tale non produce direttamente in capo al richiedente alcun diritto alla realizzazione delle opere, diritto che nasce solo ed esclusivamente con il rilascio dell'autorizzazione citata;

- c. che tuttavia, essendo tale atto stato trasmesso al proponente, si ritiene comunque di dovere attivare il procedimento di autotutela al fine di rimuovere l'eventuale aspettativa del privato al rilascio dell'autorizzazione finale, acclarato che ad oggi lo stesso non ha maturato alcun diritto per le motivazioni già ampiamente esposte;
- d. che risulta breve il lasso temporale trascorso dall'adozione del parere di esclusione dalla VIA oggetto di autotutela;
- e. che risulta necessario salvaguardare l'interesse pubblico attuale, prevalente e di primaria importanza quale quello ambientale.

RITENUTO, di dover procedere per le motivazioni esposte all'annullamento del decreto dirigenziale n. 183 del 15.12.2017 e degli eventuali atti consequenziali ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dall'istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dallo Staff Tecnico Amministrativo "Valutazioni Ambientali" della Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** annullare, come annulla, in sede di autotutela, il Decreto Dirigenziale n. 183 del 15/12/2017 relativo al progetto *"Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Impianto di compostaggio in area PIP - Comune di Ailano (CE)" - CUP 8022 - Proponente: Soc. Demetra di Vaccaro Matilde"*;
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 alla società Demetra di Vaccaro Matilde s.r.l.;
 - 3.2 alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta 50 06 13;
 - 3.3 al Comune di Ailano
 - 3.4 all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
 - 3.5 all'Arpac – Dipartimento Provinciale di Caserta
 - 3.6 al Comando Stazione Carabinieri Forestali competenti per il territorio
 - 3.7 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC, anche ai fini degli adempimenti ex D.L.gs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avv. Simona Brancaccio